

Elektronica autorizzato e regolamentato dalla Central Bank of Ireland”, conto al quale non sarebbe possibile accedere senza essere “*in possesso (anche solo per visionare i movimenti) di username e password fornite al momento della registrazione (e solo al registrante!)*” (cfr. ricorso, pagg. 1-2). La “*ingiustificata ed intenzionale estromissione della amministratrice da tali informazioni*” sarebbe stata ammessa dagli altri soci amministratori con PEC inviata dalla casella di posta della società in data 5.5.2023, nella quale i resistenti avrebbero riconosciuto la circostanza dichiarando che l’apertura del conto SumUp si sarebbe resa necessaria “*a causa degli incontrollati e illegittimi prelievi della sig.ra N■■■■ che hanno mandato in grave difficoltà economica l’azienda*” (cfr. ricorso, pag. 2 e doc. 3).

Respinta come infondata tale “*illazione*”, la ricorrente ha riepilogato le somme “*dirottate*” nel 2022 sul conto SumUp dai conti BPer e Credem.

Sulla scorta delle suddette allegazioni l’istante ha, in punto di *fumus boni iuris*, invocato il proprio “*incontestabile diritto*”, quale socia di s.n.c., “*di amministrare la società indistintamente e illimitatamente con pari poteri rispetto al resto della compagine (in assenza di qualsivoglia delibera che abbia diversamente disposto in tema), e di accedere ad ogni informazione (diritto peraltro riconosciuto financo al socio privo di poteri di amministrazione)*” (cfr. ricorso, pag. 5), deducendo, in punto di *periculum in mora*, “*la necessità di consentire alla ricorrente, anche al fine di tutelare i propri diritti di socio (a maggior ragione alla luce della responsabilità patrimoniale illimitata) nonché quelli della stessa società in caso di condotte di malagestio da parte dei restanti amministratori, di avere pieno e urgente accesso alla documentazione sociale specie in ordine alle attività che transitano dal e per il richiamato conto estero del quale nulla è dato sapere, nonché ai contratti di lavoro sottoscritti*” (cfr. ricorso, pag. 6).

1.2.- Non concesso il provvedimento *inaudita altera parte* e fissata udienza di discussione, si sono costituiti i resistenti, contestando l’avversaria narrativa e negando, in particolare, di aver operato nei confronti della ricorrente una estromissione dalla gestione e dalle informazioni attinenti la vita della società, sostenendo per contro che la stessa si sarebbe “*sempre totalmente disinteressata dell’azienda di famiglia ... unica fonte di reddito del nucleo di famiglia*” ove “*lavorano senza sosta*” i resistenti, mentre la ricorrente si limiterebbe “*in qualità di socio non lavorante, a prelevare dalla casse della società, senza alcun criterio logico ed in totale spregio della contabilità aziendale, ciò che le serviva per vivere nell’agio da lei stabilito e per fare i propri comodi personali*” (cfr. memoria difensiva T■■■■, pagg. 2-3).

Negata, quindi, l’esistenza di un rifiuto da parte dei resistenti a rendere nota alla ricorrente la situazione societaria che secondo la controparte determinerebbe la propria “*forzata ignoranza sulle vicende ... tutte della società*”, i resistenti, già con la costituzione in giudizio, hanno prodotto “*tutto*



ciò che è in possesso dei sig.ri T [REDACTED] medesimi in merito alla gestione societaria de L [REDACTED] & C. Snc; documentazione che, peraltro, era (ed è) già nella disponibilità della sig.ra N [REDACTED] alla quale non è mai stato negato nessun accesso, e precisamente:

- doc. 1: tutti i bilanci aziendali dal 2015 al 2023;
- doc. 2: i cespiti societari dal 2017 al 2023;
- doc. 3: tutti gli estratti conto del conto corrente aziendale SUMUP (IBAN: [REDACTED]) dall'apertura (febbraio 2022) ad oggi, riportante il saldo disponibile al 20.06.2024 di € 53.590,05= (liquidità per la gestione aziendale);
- doc. 4: gli estratti conto dal 2022 del conto corrente aziendale BPER (IBAN: [REDACTED]), il quale ha un saldo disponibile ad oggi di € 19,46=;
- doc. 5: gli estratti conto dal 2022 del conto corrente aziendale CREDEM (IBAN: [REDACTED]), il quale ha un saldo disponibile ad oggi di € 16,91=;
- doc. 6: concessione finanziamento CREDEM per le aziende in difficoltà n. 224/7521567 del 22.12.2020;
- doc. 7: estinzione del finanziamento CREDEM del 20.06.2024;
- doc. 8: certificato di assunzione del lavoratore dipendente sig. J [REDACTED] K [REDACTED], a tempo determinato dal 25.03.2024;
- doc. 9: certificato di assunzione del lavoratore dipendente sig. M [REDACTED] F [REDACTED] con apprendistato dal 22.08.2022;
- doc. 10: CRITICITA' DELLA SITUAZIONE SOCIETARIA DE L [REDACTED] & C. SNC – periodo di crisi 2019 – 2020:

[...]

doc. 10.6. situazione patrimoniale societaria annualità 2018 e 2019;

doc. 10.7. dichiarazione dei redditi della società 2019 per l'anno 2018;

doc. 10.8. determinazione analitica del reddito della società al 30/09/2018;

doc. 10.9. contratto di locazione commerciale dell'immobile per l'attività societaria;

[...]” (cfr. memoria difensiva Toninelli, pagg. 4-5).

Con particolare riferimento all'apertura del conto SumUp e alla mancata condivisione delle chiavi di accesso con la ricorrente, i resistenti hanno ribadito, circostanziandole più nel dettaglio, le considerazioni di cui alla pec del 5.5.2023, confermando che l'apertura del suddetto conto a febbraio 2022 si sarebbe resa necessaria “per evitare il fallimento della società, ... al fine di ripristinare una gestione regolare dell'azienda” (cfr. memoria T [REDACTED], pag. 8) e richiamando la documentazione prodotta sub doc. 10 a sostegno dei “disperati tentativi dei sig.ri T [REDACTED] di contenere i rovinosi comportamenti della sig.ra N [REDACTED] e cercare di coinvolgere la stessa,



contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo, in un piano di ristrutturazione e risanamento aziendale...” (cfr. memoria T██████, pag. 6). L’obiettivo di risanamento sarebbe stato raggiunto posto che, come da estratti conto prodotti (doc. 3), sul conto in questione “*oggi vi è un saldo disponibile di € 53.590,05=*” (*ibidem*).

I resistenti hanno, infine, paventato che l’eventuale accesso diretto al conto estero da parte della ricorrente rappresenterebbe un nuovo rischio di crisi per la società e hanno concluso per l’integrale rigetto del ricorso.

1.3.- Sono stati concessi alcuni rinvii volti a favorire la ricerca di una soluzione transattiva (tenuto conto del più ampio contenzioso in essere e potenziale) con esiti negativi.

All’udienza dell’11.3.2025 le parti hanno quindi insistito nelle rispettive istanze, eccezioni e conclusioni e il giudice si è riservato di decidere.

2.- Una premessa è d’obbligo: la lite endosocietaria, che nel presente procedimento interessa solo un aspetto del più esteso conflitto esistente tra i soci della ██████████ s.n.c. (altra questione - annunciata dalla ricorrente - è quella inerente la distribuzione degli utili; sullo sfondo vi è poi il tema del valore da attribuire alla società in vista della possibile fuoriuscita del socio non lavoratore), non è che il riflesso di una lite personale che, come segnalato da entrambe le parti, trae origine dalla separazione coniugale dei signori N██████ e T██████ - risalente di fatto al 2015 e attualmente oggetto di procedimento contenzioso - che ha necessariamente inciso sulla vita di un’azienda che, “*unica fonte di reddito del nucleo familiare*” (cfr. memoria T██████ pag. 3), risulta da ambo le parti gestita secondo logiche che paiono prescindere dalle regole statutarie e codicistiche (si vedano, da un lato, i prelievi dai conti sociali per esigenze personali del tutto estranee a quelle sociali, d’altro lato, la reazione a detti comportamenti indebiti mediante strumenti di autotutela avulsi dai rimedi offerti dall’ordinamento in ipotesi di violazione degli obblighi gravanti sul socio amministratore).

3.- Premesso quanto sopra, in via pregiudiziale è necessario ricordare che il ricorso cautelare proposto prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, consentirne l’individuazione in modo certo, pena l’impossibilità di riscontrare l’effettiva esistenza del necessario rapporto di strumentalità con l’azione di merito, di valutare la natura anticipatoria del giudizio e verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare.

Nel caso in esame, tale identificazione non è stata espressamente compiuta da parte ricorrente, che si è limitata a indicare nelle conclusioni dell’atto introduttivo il *petitum* immediato, senza precisare il titolo della domanda e il contenuto e le conclusioni della futura azione di merito.



Considerato, nondimeno, il potere-dovere del giudice di trarre gli elementi identificativi della domanda dalle allegazioni e deduzioni in atti, deve, nella specie, constatarsi che le allegazioni e le richieste di parte ricorrente hanno un duplice contenuto:

- a) l'istanza di ottenere dagli amministratori della s.n.c. l'accesso - con possibilità di estrazione di copia - a tutta la documentazione societaria configura esercizio del diritto di controllo riconosciuto dall'art. 2261 c.c. al socio non amministratore di società di persone e tutelabile, secondo la consolidata giurisprudenza, anche in via cautelare *ex art. 700 c.p.c.* nel caso di impossibilità di ottenere l'accesso alle informazioni societarie per il tramite della normale interlocuzione con gli amministratori; nel caso in esame il diritto in questione è dalla ricorrente esercitato nella sua qualità di socia che, per quanto formalmente munita della facoltà di amministrare (si veda al riguardo la visura camerale prodotta dalla ricorrente), si afferma, in concreto, esclusa da tale diritto-potere;
- b) la doglianza concernente *“l'incontestabile diritto della ricorrente (socia di s.n.c.) di amministrare la società indistintamente e illimitatamente con pari poteri rispetto al resto della compagine (in assenza di qualsivoglia delibera che abbia diversamente disposto in tema)”* - diritto in tesi leso dalla *“deliberata estromissione della ricorrente dalla amministrazione sociale”* manifestatasi nel *“rifiuto di comunicare i dati di accesso al conto corrente SumUp”* (cfr. ricorso, pag. 5) - conduce parte ricorrente a pretendere, a mezzo di comando giudiziale, la comunicazione delle predette chiavi di accesso (cfr. ricorso, pag. 7).

3.1.- Quanto al profilo *sub a)*, va in via assorbente rilevato che l'attualità dell'esigenza cautelare è esclusa *sia* dalla palese intempestività dell'iniziativa giudiziale assunta dalla ricorrente rispetto al lamentato contegno ostativo dei resistenti (che va, invero, circoscritto al conto SumUp, posto che con la pec prodotta *sub doc. 3* da parte ricorrente¹ le è stato comunicato che la documentazione societaria era tutta disponibile presso il commercialista della società e posto che la stessa ricorrente si è dimostrata in grado di produrre in giudizio gli estratti conto relativi agli altri conti correnti intestati alla società), contegno pacificamente risalente al febbraio 2022 (data di apertura del conto SumUp) a fronte di un ricorso cautelare depositato nel maggio del 2024, *sia* in ragione del fatto che, costituendosi in giudizio, i resistenti hanno prodotto tutta la documentazione in possesso della società (né diversamente è stato allegato e provato dalla ricorrente), estratti del conto SumUp compresi.

È noto che il diritto di accesso del socio deve essere limitato alla documentazione esistente, senza che possa costringersi la società alla redazione di documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli organi sociali: in riferimento a tale documentazione, necessariamente risalente alla data di costituzione di parte resistente, la ricorrente non ha mosso specifici rilievi,

¹ Unico documento depositato dalla ricorrente a presunta dimostrazione del rifiuto opposto dai resistenti a farla accedere alla documentazione e alle informazioni societarie.



essendosi limitata, in sede di discussione finale (dunque a diversi mesi di distanza dal deposito del ricorso e della costituzione avversaria), a segnalare che *“allo stato, non sono state fornite le chiavi di accesso al conto estero (sul punto, v. infra) e che la documentazione contabile risale al giugno 2024”*.

Con riferimento a questo secondo rilievo, è evidente che l'oggetto dell'istanza cautelare deve essere limitato a quanto cristallizzato in ricorso (ove M■■■■ A■■■■ N■■■■ ha domandato fosse ordinato ai resistenti di farle prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione societaria in loro possesso *“relativamente al periodo dall'1.1.2015 ad oggi”*), senza che tale oggetto possa estendersi indefinitamente in conseguenza della mera durata del procedimento: la necessità della ricorrente di ottenere per via giudiziale la documentazione successiva al giugno 2024 potrà, dunque, emergere solo a seguito dell'eventuale rifiuto che i resistenti dovessero (al di fuori del presente procedimento) opporre, impedendo alla ricorrente l'ampio esercizio dei diritti d'informazione e controllo spettanti al socio di s.n.c.

3.2.- Più complesso appare il tema della determinazione delle concrete modalità di esercizio del diritto-potere di amministrare, evocato tanto dalle deduzioni svolte dalla ricorrente in punto di *fumus boni iuris* (ove viene dedotto *“l'incontestabile diritto della ricorrente (socia di s.n.c.) di amministrare la società indistintamente e illimitatamente con pari poteri rispetto al resto della compagine (in assenza di qualsivoglia delibera che abbia diversamente disposto in tema)”*: cfr. ricorso, pag. 5), quanto dalle conclusioni dell'atto relativamente alla pretesa di ottenere, mediante comando giudiziale, le chiavi di accesso al conto corrente SumUp, provvedimento all'evidenza funzionale non a una mera attività ispettiva - per la quale è chiaramente sufficiente l'esame degli estratti conto forniti in giudizio (e che dovranno essere in seguito forniti dagli amministratori operativi) - ma a consentire l'operatività su detto conto.

In questo ambito, fermo restando il diritto del socio amministratore illimitatamente responsabile di partecipare alla comune gestione, l'intervento giudiziale risulta irrimediabilmente precluso dalla mancata produzione in giudizio (ad opera di entrambe le parti) di atto costitutivo e statuto, che non consente di verificare in concreto le modalità di esercizio dell'amministrazione (le quali, secondo il disposto dell'art. 2295 n. 3 c.c., sono fissate dai patti sociali), impedendo al tribunale di dettare - in via cautelare - le regole di partecipazione della ricorrente a detta amministrazione.

A quanto sopra va aggiunto (e ciò vale, invero, per entrambe le parti) che l'ordinamento appresta specifici rimedi per far valere, anche in via cautelare, il diritto a una corretta gestione, allorquando il socio amministratore compia atti contrastanti con i doveri inerenti al rapporto gestorio, potendo tali condotte costituire il presupposto per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare,



ovvero, nel caso di gravi violazioni delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale, per l'esclusione dalla società.

Nessuna di tali azioni è stata prospettata dalla ricorrente, con conseguente difetto anche del requisito di strumentalità dell'istanza cautelare rispetto alla pronuncia di merito.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

4.- Sussistono adeguate ragioni per compensare integralmente le spese di lite, dovendosi rilevare, da un lato, che il procedimento, per quanto intempestivo, trae comunque origine da comportamenti che non appaiono pienamente conformi a una corretta gestione (non potendosi reagire a ipotetiche violazioni dei doveri di legge e di statuto con azioni estromissive in via di mero fatto, ma dovendosi a tal fine utilizzare - come già rilevato - gli strumenti previsti dall'ordinamento nei riguardi del socio-amministratore inadempiente), d'altro lato, che sin dalla costituzione in giudizio i resistenti hanno spontaneamente offerto in produzione i documenti e le informazioni sociali in loro possesso.

p.q.m.

il g.des., visti gli artt. 669-bis, 669-ter, 669-septies e 700 c.p.c., respinge il ricorso proposto da M■■■ A■■■ N■■■ nei confronti di T■■■ T■■■ e A■■■ T■■■ compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 23 marzo 2025

Il Giudice

Dott.ssa Angelica Castellani

